

## **RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

**Modifica delle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, in attuazione della direttiva 2015/2366/UE**

**Modifica alle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE**

<b>Rispondenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Associazione Italiana Prestatori di Servizi di Pagamento – A.P.S.P.</b></li> <li>• <b>Leonardo Liberati</b></li> </ul>
--------------------	--

Si riportano di seguito i principali commenti formulati e le relative osservazioni della Banca d'Italia, ripartiti per Capitolo e Sezione ed esposti in forma sintetica. I commenti che non hanno ad oggetto le disposizioni secondarie di competenza della Banca d'Italia sottoposte alla consultazione ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica") non sono riportati. Poiché non rientra nella competenza della Banca d'Italia la possibilità di fornire chiarimenti e interpretazioni su norme da essa non direttamente emanate, non sono stati presi in considerazione i commenti aventi ad oggetto norme primarie, in particolare quando attinenti all'ambito di estensione e al contenuto di riserve di attività (ad esempio, sul D.lgs. 231/2007 o sulla riserva dell'attività di agenzia).

<i>CAPITOLO I – Disposizioni Generali</i>			
ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II - Definizioni</b>	È stato chiesto di integrare la definizione di agente di cui possono avvalersi gli istituti di pagamento e di moneta elettronica per la prestazione di servizi di pagamento, in modo da includere i soggetti disciplinati dall'articolo 128- <i>quater</i> , comma 7, TUB, che operano in Italia per conto di istituti di pagamento e di moneta elettronica comunitari.	Sì	Testo modificato

**Modifica alle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE**

<p><b>Sezione II – Definizioni</b></p>	<p>È stato chiesto di:</p> <p>a) definire meglio la categoria dei “<i>soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i>” (Decreto antiriciclaggio), richiamata dall’art. 128-<i>quater</i> comma 7 del TUB per rimuovere il dubbio che a tali soggetti possano ricorrere anche intermediari diversi dagli istituti comunitari operanti in Italia senza lo stabilimento di succursali;</p> <p>b) introdurre definizioni dettagliate per chiarire le caratteristiche delle varie categorie di collaboratori esterni di cui possono avvalersi IMEL e IP (ad es. soggetti convenzionati con gli IMEL, agenti, punti operativi abilitati all’incasso, ecc).</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Sul punto a), fermo restando che esula dalle competenze della Banca d’Italia chiarire il contenuto di norme da essa non direttamente emanate, si fa presente che - l’art. 128-<i>quater</i>, comma 7, del TUB esclude dalla riserva di cui comma 2 del medesimo articolo i soli agenti operanti per conto di IP e IMEL aventi sede in uno stato comunitario diverso dall’Italia.</p> <p>Quanto al punto sub b), le categorie di collaboratori esterni di cui possono avvalersi gli istituti di pagamento e di moneta elettronica sono direttamente disciplinati dal TUB, nonché dal D.lgs. 14 agosto 2010, n. 141.</p>
<p><b>Sezione II - Definizioni</b></p>	<p>È stato chiesto di integrare la definizione di servizi di pagamento riportata nelle Disposizioni in consultazione con le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 (c.d. “<i>negative scope</i>”).</p>	<p>Sì</p>	<p>Nelle disposizioni è stato inserito un richiamo espresso all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.</p>

**Modifica alle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE**

<b>CAPITOLO II – Autorizzazione</b>			
ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<b>Sezione II - Disposizioni di carattere generale</b>	Con riferimento ai conferimenti in denaro e alla movimentazione del conto corrente indisponibile, è stato chiesto di limitare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti in capo alla banca depositaria dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto antiriciclaggio, nel seguito “D. lgs. 231/2007”) alla sola identificazione dei titolari effettivi del conto corrente.	Chiarimento	Le Disposizioni in consultazione dettano la disciplina di vigilanza applicabile a IP e IMEL. L’indicazione delle modalità con cui la banca depositaria adempie agli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 esula dal loro contenuto.
<b>Sezione II - Disposizioni di carattere generale/Sezione III- Programma di attività</b>	È stato suggerito di richiamare espressamente il rispetto degli obblighi antiriciclaggio tra i presupposti che la Banca d’Italia verifica ai fini del rilascio dell’autorizzazione ( <i>cf.</i> Capitolo II, Sezione II, Disposizioni di carattere generale, punto 2 – Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione), considerata la rilevanza che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all’adeguatezza per meccanismi di controllo interno per il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio ai fini dell’autorizzazione ad operare come istituti di pagamento o di moneta elettronica.	Chiarimento	Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le Disposizioni in consultazione prevedono che la Banca d’Italia valuti che l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dell’istituto siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che l’istituto intende esercitare. La valutazione ha carattere unitario e, pertanto, include i meccanismi di controllo interno per il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.